



COMUNE DI CUMIANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.89

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE PER IL SINDACO, IL VICESINDACO E GLI ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì quattro del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, in seduta Ordinaria, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTELLI Roberto - Presidente	Sì
2. FERRERO Marina - Vice Sindaco	Sì
3. GIORDA Egidio - Assessore	Sì
4. MORELLI Laura - Assessore	Giust.
5. POGGIO Paolo - Assessore	Sì
	Totale Presenti 4
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale LACIVITA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE PER IL SINDACO, IL VICESINDACO E GLI ASSESSORI COMUNALI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, in data 11 giugno 2024, è stato proclamato eletto Sindaco il Sig. COSTELLI Dr. Roberto;
- ✓ con proprio Decreto n. 3 del 14.06.2024 il Sindaco ha nominato il Consigliere Comunale, Signora Ferrero Marina, Assessore e, con decreto in pari data n. 7, ha nominato la medesima Vicesindaco;
- ✓ con proprio Decreto n. 4 del 14.06.2024 il Sindaco ha nominato il Consigliere Comunale, Signor Giorda Egidio, Assessore;
- ✓ con proprio Decreto n. 5 del 14.06.2024 il Sindaco ha nominato il Consigliere Comunale, Signora Morelli Laura, Assessore;
- ✓ con proprio Decreto n. 6 del 14.06.2024 il Sindaco ha nominato il Consigliere Comunale, Signor Poggio Paolo, Assessore;

VISTO l'articolo 82 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce, al primo comma, che un apposito Decreto Ministeriale debba fissare le indennità di funzione spettanti al Sindaco, ai componenti degli Organi Esecutivi dei Comuni e il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali e che impone la riduzione a metà dell'indennità di funzione spettante agli Amministratori Comunali che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato e che non abbiano chiesto l'aspettativa di cui all'articolo 81 del T.U.E.L.;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 119/2000, di definizione delle indennità di funzione degli amministratori comunali per l'anno 2000 in vigore anche per i successivi anni;

VISTO che per quanto riguarda la classe demografica a cui fare riferimento è quella da 5.000 a 10.000 abitanti, essendo residenti a Cumiana, alla data del 31 dicembre 2023, n. 7.870 abitanti (ultimo rendiconto approvato);

DATO ATTO che per la fascia di popolazione in cui ricade questo Comune il D.M. n. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice Sindaco è da parametrarsi al 50,00% dell'indennità prevista per il Sindaco;
- l'indennità degli Assessori è da parametrarsi al 45,00% dell'indennità prevista per il Sindaco;

VISTO il Decreto 4 aprile 2000 n. 119 con cui il Ministro dell'Interno fissa, appunto, in relazione alle categorie di Amministratori e alla dimensione demografica, gli importi per indennità per un ente fino a 10.000 abitanti negli importi che seguono:

- Sindaco € 2.788,87
- Vicesindaco € 1.394,44 (50% dell'indennità del Sindaco)
- Assessore € 1.254,99 (45% dell'indennità del Sindaco);

VISTO l'art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedeva l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale per la rideterminazione degli importi spettanti per gli emolumenti in parola;

DATO ATTO che tale previsto decreto ministeriale non è mai stato emanato e che, pertanto, in assenza di più aggiornate norme attuative, trova ancora applicazione, come base di calcolo (art. 61, co. 10, ultimo periodo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato "A" allo stesso D.M. 4 aprile 2000, n. 119, la tabella nello stesso riportata;

VISTO che il comma 54 dell'articolo 1 della Legge n. 266/2005 ha stabilito che le indennità e i gettoni di presenza dovevano essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante e per legge spettante alla data del 30 settembre 2005;

VISTO il parere della deliberazione n. 1/contr/2012 del 12 gennaio 2012 della Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo, con cui si afferma che la riduzione del 10% sulle indennità di funzione definita dal legislatore nel 2006 può ritenersi strutturale, con valenza, quindi, non limitata all'esercizio 2006 e, pertanto, ancora operante per quanto attiene la misura definita dal richiamato decreto n. 119/2000, ma non, anche, per gli importi definiti ai commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), di cui si dettaglia nel prosieguo;

DATO ATTO che l'importo massimo delle indennità applicabili al Sindaco e agli Assessori risulta essere, ai sensi del richiamato DM n. 119/2000 e delle disposizioni di cui ai precedenti capoversi, il seguente:

<u>Carica</u>	<u>Importo base</u>	<u>- 10%</u>	<u>Indennità erogabile</u>
Sindaco	€ 2.788,87	278,89	€ 2.509,98
Vicesindaco	€ 1.394,44	139,44	€ 1.255,00
Assessore	€ 1.254,99	125,50	€ 1.129,49;

DATO ATTO che il Sindaco non appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti e, pertanto, l'indennità lorda mensile teorica erogabile di € 2.509,98, non è soggetta al dimezzamento, ai sensi dell'articolo 82 del D.lgs. 267/2000 (in approvazione con il presente atto per l'importo di €. 1.300,00 a carico di fondi comunali, nel rispetto del richiamato disposto legislativo e avendo a riferimento gli importi determinati dal DM 119/2000);

DATO ATTO che l'indennità mensile lorda teorica erogabile al Vice Sindaco è pari a € 1.255,00, in quanto anch'egli non appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti e, pertanto, sarebbe percepibile per intero e non assoggettabile a dimezzamento, ex art. 82 del D.lgs. 267/2000 (in approvazione con il presente atto per l'importo di €. 480,00 a carico di fondi

comunali, nel rispetto del richiamato disposto legislativo e avendo a riferimento gli importi determinati dal DM 119/2000);

DATO ATTO, inoltre, che l'indennità mensile lorda teorica erogabile spettante a n. 1 Assessore è pari a € 1.129,49, in quanto anch'egli non appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti e, pertanto, sarebbe percepibile per intero e non assoggettabile a dimezzamento, ex art. 82 del D.lgs. 267/2000 (in approvazione con il presente atto per l'importo di €. 410,00 a carico di fondi comunali, nel rispetto del richiamato disposto legislativo e avendo a riferimento gli importi determinati dal DM 119/2000);

DATO ATTO, infine, che per n. 2 Assessori l'indennità mensile lorda teorica erogabile è pari a € 564,74, stante il fatto che l'articolo 82 del D.lgs. n. 267/2000 impone la riduzione del 50% delle indennità di funzione agli Amministratori Comunali che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato e che non abbiano chiesto l'aspettativa (importo massimo riconoscibile €. 564,74 pari al 50% di €. 1.129,49), nonché in considerazione del fatto che gli Assessori Comunali di cui trattasi rientrano in tale categoria di lavoratori dipendenti (in approvazione con il presente atto per l'importo di €. 410,00 a carico di fondi comunali, nel rispetto del richiamato disposto legislativo e avendo a riferimento gli importi determinati dal DM 119/2000);

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione (di cui al richiamato comma 584) vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in esame, sono coerenti con l'applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dall'anno 2024;

CONSIDERATO che, dalla nota di lettura del Senato della Repubblica alla Legge di Bilancio 2022, si rileva che la quantificazione del fondo statale, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento e di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

VISTI:

- il decreto di riparto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2022,
- il decreto di riparto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2023;

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;
- che l'indennità a regime per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, è pari, mensilmente, a € 4.002,00 (ovvero al 29,00% di € 13.800,00);

RAVVISATO che, da un'interpretazione letterale della suindicata normativa, si desume che l'incremento di cui trattasi possa erogarsi, esclusivamente, nel caso in cui gli amministratori avessero determinato le proprie indennità di funzione nella misura massima di cui al richiamato DM n. 119/2000;

CONSTATATO che gli amministratori di questo Ente, da sempre, hanno determinato in riduzione l'importo delle proprie indennità di funzione a favore del contenimento delle spese della politica e al fine, principe, di devolvere tali risorse al bilancio comunale per il

miglioramento dei servizi da erogarsi alla collettività amministrata, alla luce, altresì, delle ristrette disponibilità di risorse finanziarie;

VISTO l'art. 1, comma 20-ter, del D.L. 198/2022, convertito, con modificazione nella Legge 14/2023, che, testualmente, recita *“Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'[articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, per gli anni 2022 e 2023, questo Comune ha provveduto all'erogazione delle indennità di funzione di cui in parola nel rispetto di quanto stabilito al precedente capoverso;

RILEVATO che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la deroga di cui al richiamato art. 1, comma 20-ter, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, nella Legge 14/2023, risulta reiterata per il biennio 2024/2025 dal comma 2-bis dell'art. 4 della Legge 25 marzo 2024, n° 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n° 7;

RITENUTO pertanto necessario procedere in merito definendo l'importo delle indennità mensili per il corrente anno -periodo decorrente dalla data di proclamazione del sindaco (11.06.2024) e di nomina degli assessori e del vicesindaco (14.06.2024)- da erogarsi a favore del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali, avendo a riferimento le disposizioni del DM 119/2000, della Legge di Bilancio 2022 (cc. 583 e segg. L. 234/2021), nonché quanto stabilito dal D.L. 198/2022 come reiterato, in regime di proroga, dalla Legge di cui al precedente capoverso;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

FATTI PROPRI i principi di efficacia, efficienza ed economicità cui è improntata l'azione amministrativa dell'intera Pubblica Amministrazione;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – in data 24 aprile 2014 – avente ad oggetto “Legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” in cui si ricorda che tutti i comuni devono “parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati dall'articolo 16, comma 17, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148”;

CONSIDERATO che, come richiamato dall'articolo 1, commi 135 e 136, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il numero degli Assessori è stato confermato in numero di quattro (4) a partire dalla legislatura successiva all'entrata in vigore della predetta disposizione legislativa e che nello stabilire gli importi delle indennità, nelle misure sopra indicate, così come contenute negli importi di cui al dispositivo del presente provvedimento, si assicura il rispetto della suddetta norma;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014 ad oggetto: “Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Articolo 1, commi 135 e 136 – Rideterminazione degli oneri connessi allo Status di Amministratori Locali”;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2025/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 in data 08.02.2024 e s.m.i.,
- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2025/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 30 in data 07.03.2024 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno apporre al presente atto l'immediata eseguibilità al fine di provvedere, celermente, ai conseguenti atti gestionali e amministrativi;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica – contabile, resi ai sensi dell'articolo n. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'atto originale;

VISTI:

- Il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
- Il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- Lo statuto comunale,
- Il regolamento comunale di contabilità,
- Il regolamento comunale per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di determinare, per l'anno 2024, a decorrere dalla data di proclamazione del sindaco (11.06.2024) e di nomina del vicesindaco e degli assessori (14.06.2024), l'importo delle indennità mensili di funzione nelle misure di seguito riportate, in considerazione delle posizioni soggettive relativamente alle attività lavorative svolte da ciascuno:

<u>Nominativi</u>	<u>Importi mensili</u>
Sindaco – Costelli Dr. Roberto	€ 2.783,19 (di cui fondi comunali € 1.300,00)
Vicesindaco – Ferrero Marina	€ 1.221,60 (di cui fondi comunali € 480,00)
Assessore – Giorda Egidio	€ 1.077,44 (di cui fondi comunali € 410,00)
Assessore – Morelli Laura	€ 743,72 (di cui fondi comunali € 410,00)
Assessore – Poggio Paolo	€ 743,72 (di cui fondi comunali € 410,00);

- Di dare atto che gli importi sopra definiti assicurano il rispetto delle norme di cui all'articolo 1 comma, commi 135 e 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e non risultano gravare sul bilancio del comune per importi maggiori rispetto alla misura delle indennità definite, senza soluzione di continuità, per le consigiature precedenti;
- Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2025/2026, esercizio 2024;
- Di dare mandato al Responsabile dell'Area Contabile e Finanziaria di provvedere all'erogazione mensile delle suddette indennità agli aventi diritto, nonché all'erogazione del trattamento di fine mandato del Sindaco a conclusione della consigiatura e alla restituzione della quota parte del contributo statale eventualmente non utilizzata per l'erogazione delle indennità di funzione, derivante dallo status giuridico degli amministratori e dall'inesistenza del Presidente del Consiglio Comunale quale figura istituzionale a sé stante rispetto al Sindaco;
- Di comunicare il presente provvedimento ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Con successiva votazione, unanime favorevole resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

DELIBERAZIONE G.C.N. 89 DEL 04/07/2024

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to : COSTELLI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to : LACIVITA ROBERTA